

S T A T U T O

NATURA, SEDE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione, costituzione e soggezione all'attività di direzione e controllo

1. La Società è denominata "**TRENTINO MARKETING S.r.l.**".
2. La Società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Trentino Sviluppo S.p.A., controllata dalla Provincia autonoma di Trento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.
3. La Società quale strumento "in house providing" di intervento dei soci pubblici è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 34 in materia di controllo analogo.

Art. 2 - Sede

1. **La Società ha sede in Trento.**
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali in provincia di Trento, nonché di trasferire la sede Sociale nell'ambito del comune ove ha sede legale la Società.
3. L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso, e comunque sul territorio della provincia di Trento, compete ai Soci riuniti in Assemblea.
4. Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel Registro delle imprese.

Art. 3 - Oggetto

1. La Società, operando prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento ed in nome e per conto di Trentino Sviluppo, ha per oggetto l'ideazione, realizzazione e/o promozione, in Italia e all'estero, di attività finalizzate allo sviluppo del turismo trentino per conto della Provincia autonoma di Trento, quale insieme di attività diversificate e integrate che comprendono, tra l'altro, i settori dello sport, della cultura, delle produzioni tipiche e agroalimentari, della cinematografia, ed altri settori affini che siano veicolo promozionale dell'immagine e delle realtà socio-economiche che caratterizzano il Trentino. Tale insieme di iniziative, in sintesi definibile quale "marketing del territorio", dovrà risultare coerente con le politiche attuate dalla Provincia di Trento.
2. Nel perseguimento dei propri scopi sociali la Società curerà di assicurare un adeguato raccordo e coordinamento fra le proprie iniziative e quelle dei soggetti deputati a svolgere attività di promozione delle produzioni trentine.
3. In particolare, la Società si occuperà:
 - a) della promozione, informazione, propaganda, pubblicità e assistenza per la conoscenza e la valorizzazione del Trentino e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico,

artistico, storico, culturale e produttivo;

b) della gestione, promozione e difesa del marchio "Trentino" disciplinandone l'impiego da parte di enti, associazioni, aziende alle quali sarà concesso l'utilizzo del marchio;

c) della promozione e del coordinamento di attività, iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse per il turismo, anche in collaborazione con altre aziende, enti ed associazioni locali;

d) della promozione, coordinamento, sostegno e/o gestione di attività relative alla prenotazione e/o commercializzazione di prodotti, servizi e pacchetti turistici;

e) della promozione e del sostegno ad attività di carattere sportivo e culturale che consentano di promuovere il territorio.

4. La Società, opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 18 giugno 2006 n.3, con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico. Al fine di conseguire l'oggetto sociale, potrà acquisire dai soci, mediante mandato con rappresentanza o mediante altra forma e modalità prevista dalla Legge, la gestione del fondo provinciale previsto dall' art. 33 comma 1 lettera a bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. Inoltre la Società potrà svolgere per conto dei soci ogni attività anche commerciale, atta a contribuire anche in forma indiretta o meramente complementare rispetto alla realizzazione degli obiettivi sopra descritti, e potrà rendersi titolare di marchi o altri segni distintivi e compiere ogni operazione promozionale e commerciale dei diritti di privativa ad essi conseguenti.

5. La Società uniforma le proprie attività ai principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, purché nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica, delle direttive del Socio e di quelle emanate dalla Provincia autonoma di Trento; del rispetto di queste ultime dovrà essere dato conto nella relazione annuale sulla gestione da parte dell'Organo Amministrativo e, ove nominato, dall'Organo di Controllo di cui all'art.27 del presente statuto.

6. I rapporti tra la Società ed i soci, esulanti dal rapporto sociale, sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti gli obblighi ed i diritti delle Parti, ivi compresa la possibilità che i soci curino per conto della Società e nell'interesse della stessa taluni adempimenti legati alla sua gestione, adempimenti di legge per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi e forniture specifiche, ovvero effettui operazioni finanziarie e immobiliari necessarie per consentire alla Società di raggiungere il proprio oggetto sociale, ovvero destini alla Società risorse umane e strumentali al fine del perseguimento dello scopo

sociale. Le convenzioni disciplineranno altresì le modalità di finanziamento dell'attività della Società da parte dei soci.

7. Sono escluse dall'oggetto sociale le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, dell'intermediazione in valori mobiliari, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.

8. In caso di affidamento diretto di compiti alla Società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

9. La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre Società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

1. **Il capitale è fissato in Euro 20.000,00** (ventimila virgola zero zero), **ed è diviso in quote a sensi di legge.**

2. Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

3. Sono ammessi conferimenti in natura nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

4. La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, purché senza corresponsione di interessi.

Art. 6

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7

1. E' attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con il voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) del capitale Sociale.

SOCI

Art. 8

1. Possono essere ammessi a far parte della Società, oltre che la Provincia Autonoma di Trento, gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

2. Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

3. L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di partecipazioni da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1) comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'articolo 2347 ter e seguenti del codice civile e nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 11.

**PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -
RECESSO - ESCLUSIONE**

Art. 9

1. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10

1. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

Art. 11

1. In caso di trasferimento delle partecipazioni gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

2. Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata o della posta certificata (PEC), specificando l'acquirente, il prezzo individuato in esito a procedura di evidenza pubblica) e le modalità di pagamento.

3. I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della posta certificata (PEC).

4. Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

5. In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

6. Le quote e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle azioni e salvo il diritto di prelazione e l'obbligo di preventivo gradimento. In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società.

7. Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle quote o di diritti d'opzione e quindi, a puro

titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in Società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

8. Ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 Trentino Sviluppo S.p.A. può alienare alla Provincia, agli enti locali, anche a titolo gratuito, quote della Società, eventualmente condizionando risolutivamente il trasferimento al venir meno dell'affidamento.

9. Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di partecipazioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote o diritti di opzione sulle quote in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

10. Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare all'Organo di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

11. In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le quote o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dall'Organo di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte dell'Organo di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione all'Organo di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

12. L'Organo di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

13. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo

idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata all'Organo di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le quote o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle partecipazioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

14. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le partecipazioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene. L'Organo di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute. L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

15. Qualora, per tutte o parte delle partecipazioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento dell'Organo di Amministrazione.

16. L'Amministratore Unico o, se nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione dell'Organo Amministrativo.

17. L'Organo di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

18. Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le partecipazioni (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 del Codice Civile.) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dall'Organo di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile.

19. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

20. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

Art. 12

1. Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) modifiche dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- g) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, C.C.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

2. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

3. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti: (a) la proroga del termine; (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

4. Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437-bis cod. civ. e seguenti.

Art. 13

1. L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento della Società.

2. I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C., con valore determinato dagli amministratori sentito il Collegio Sindacale, ove nominato.

Art. 14

1. Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

2. Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
3. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta.
4. La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Socio escluso.
5. Entro il medesimo termine il Socio può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.
6. Se la Società si compone di due soli Soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.
7. Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale Sociale.

PRINCIPI SUGLI ORGANI

Art. 15

1. La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.
2. La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.
4. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 16

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
 - d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

3. Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi ed i Soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 17

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede Sociale, purché in provincia di Trento.

2. Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del Socio risultino inseriti nel registro delle imprese).

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

4. L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

7. L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci.

8. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

9. E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle

determinazioni dei Soci.

Art. 18

1. Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
2. Hanno diritto di voto tutti coloro che rivestono la qualità di soci.

Art. 19

1. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo i casi specificamente disciplinati dal presente Statuto o previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessaria una maggioranza di almeno la metà del capitale Sociale.
2. Nel caso di decisioni dei Soci da assumersi sulla base di consenso espresso per iscritto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

1. **La Società è amministrata da un Amministratore Unico.**
2. Qualora sia ammesso ai sensi dell'art. 18 bis della Legge Provinciale 10 febbraio 2005 n. 1 e per effetto della disciplina attuativa, la Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.
3. L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.
4. I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.
5. In deroga all'articolo 2475, comma 3, del Codice Civile, non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci a norma dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 21

1. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la normativa vigente, anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

2. Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:
* colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

* il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla Società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale. Gli amministratori, qualora nominati, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

4. In ogni caso, a norma dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione amministratori della società controllante Trentino Sviluppo, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante Trentino Sviluppo o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22

1. L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea e nel rispetto del controllo analogo anche congiunto esercitato dai soci.

2. Tale attività è svolta nel rispetto degli indirizzi/direttive eventualmente adottati dai soci, in conformità alle Direttive della Provincia autonoma di Trento, in quanto applicabili e compatibili per l'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 34 del presente Statuto.

3. Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'Organismo individuato dall'articolo 34 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

4. L'eventuale nomina del Direttore Generale è riservata all'Organo di Amministrazione.

5. L'Organo di Amministrazione potrà delegare l'uso della firma sociale ai propri componenti, e rilasciare a dipendenti e a terzi procure per determinati atti o categorie di atti.

6. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione parteciperà, ove nominato, il Direttore Generale il quale, in via ordinaria, svolge le funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive e, se richiesto espressamente dallo stesso Consiglio, con voto consultivo.

DELEGA DELLE ATTRIBUZIONI CONSILIARI

Art. 23

1. Salvo che la legge consenta diversamente, l'Organo di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

2. L'Organo di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi, salvo che la legge consenta diversamente.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24

1. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dal codice civile.

2. La richiesta deve contenere l'espressa indicazione dell'argomento da porre all'ordine del giorno.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

4. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato con qualunque altro mezzo più celere, anche telegraficamente, almeno due giorni prima di tale data.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
4. La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

1. La nomina del Presidente spetta all'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 27

1. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.
2. La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.
3. La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai

terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 28

1. L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

2. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

3. È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

3. I Sindaci sono eletti a maggioranza dall'Assemblea, che provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

4. Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

5. Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

6. La funzione del Collegio Sindacale può essere attribuita ad un sindaco unico, nominato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti anche in materia di equilibrio tra i generi.

7. Il sindaco unico è eletto a maggioranza dall'Assemblea.

8. Al sindaco unico si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

9. Per la nomina e la designazione del revisore si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

10. La revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 30

1. L'Organismo di Vigilanza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

2. I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

3. Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

4. La funzione di Organismo di Vigilanza può essere affidata all'Organo di Controllo.

DIRETTORE GENERALE

Art. 31

1. Il Direttore Generale, ove nominato, rappresenta la Società e sovrintende alla struttura organizzativa della Società, per gli affari a lui conferiti dall'Organo di Amministrazione con apposita delibera nei limiti dallo stesso stabiliti.

3. I poteri di cui al comma precedente vanno attribuiti con procura notarile ai sensi dell'art. 27 dello statuto.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 32

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

2. L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio d'esercizio, corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione sociale.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 33

1. Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

* il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;

* il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione di Trentino Sviluppo S.p.A.;

* il residuo a disposizione dell'Assemblea.

CONTROLLO ANALOGO

Art. 34

1. Il Socio unico esercita sulla Società mediante un proprio organismo un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Data la natura peculiare della Società e della sua attività, detto controllo sarà esercitato d'intesa con la

Provincia autonoma di Trento.

2. Qualora entrino a far parte della compagine sociale soggetti di cui al precedente articolo 8, i soci eserciteranno sulla Società congiuntamente mediante uno o più organismi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

3. Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

4. Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del Codice Civile.

5. Le indicazioni provenienti dagli organismi incaricati del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

6. I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

7. Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento degli organismi incaricati del controllo analogo sono disciplinati mediante Convenzione tra i Soci o patto parasociale.

PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Art. 35

1. Salvo diversa autorizzazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento, è preclusa alla Società la quotazione di strumenti finanziari in mercati regolamentati.

2. L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le

società a responsabilità limitata, e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per la società per azioni.

Trento, 20 dicembre 2017

F.to: Rossini Maurizio

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)